

+

dpz. u.o. n. 13-5  
10.07.19  
RR

Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali  
e dell'Identità siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali  
e dell'Identità Siciliana

90139 Palermo - via delle Croci, 8  
Tel. 091 7071823 - 824 - 737  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)

Servizio Tutela e Acquisizioni  
-90139 Palermo - Via delle Croci, 8  
Tel. 0917071704 - Fax 0917071702  
[serv.tutela@regione.sicilia.it](mailto:serv.tutela@regione.sicilia.it)

Codice Fiscale 80013000826  
Partita IVA 02111070827

Indirizzo di Posta Certificata:  
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Palermo Prot. n. 24605 del 9 LUG 2019

Oggetto: Tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ricadenti all'interno dei Parchi regionali. Competenza rilascio pareri

SERVIZIO SOPRINTENDENZA B.C.C.AA.  
CATANIA  
Data: 25 LUG 2019  
Prot. N° 15231

Alle Soprintendenze per i Beni culturali  
LORO SEDI  
All'Assessorato regionale Territorio e Ambiente  
Dipartimento regionale Ambiente  
Dirigente generale, Segreteria del C.R.P.P.N.  
PALERMO  
Agli Enti Parco della Sicilia

Il sesto comma dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, assegna alla competenza della Regione la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, e la Regione la esercita, avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Lo stesso articolo 146 prevede che la Regione possa delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia.

La normativa regionale vigente nel 2004, alla data di entrata in vigore del Codice dei beni culturali, ossia i commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 14/1988, prevedeva che, nel territorio dei parchi, l'autorizzazione paesaggistica venisse rilasciata dall'ente parco, previo parere del Comitato tecnico - scientifico, di cui faceva parte il Soprintendente; tale sistema, previgente all'entrata in vigore del Codice dei beni culturali, è rimasto operante, in quanto del tutto compatibile con la previsione generale contenuta nell'articolo 146 sopra citato.

Invero, secondo la giurisprudenza vigente, per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette, come quelle dei parchi, sono necessari tre distinti provvedimenti, ovvero il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica e il nulla osta dell'ente parco. Gli ultimi due atti sono autonomi, sia dal punto di vista procedimentale che sotto il profilo della finalità, ma questo non impedisce alla Regione di assegnare al nulla osta anche il valore di autorizzazione paesaggistica.

Pertanto, nell'ambito del procedimento di rilascio del nulla osta ex articolo 24, comma 5 della L.r. 14/1988, il presidente del Parco era tenuto a chiedere il parere del comitato tecnico-scientifico, del quale faceva parte anche il Soprintendente o un suo delegato, il che rendeva il procedimento previsto dall'art. 24 della L.r. 14/1988 sostanzialmente sovrapponibile a quello previsto in via ordinaria dall'articolo 146 del Codice.

Dopo l'entrata in vigore del Codice, il legislatore regionale è intervenuto due volte sul procedimento ex art. 24, comma 5, della L.r. 14/88; la prima, con l'art. 11 della L.r. 14/2006, allorché ha stabilito che il nulla osta dell'Ente Parco viene rilasciato previo parere dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste. La seconda volta con l'art. 11, comma 30, della L.r. 26/2012 che ha soppresso i comitati tecnico-scientifici, assegnando tutte le funzioni da questi esercitate al Consiglio regionale per la Protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), istituito presso l'Assessorato regionale per il Territorio e l'Ambiente.

→ Con tale ultima disposizione, il legislatore regionale ha confermato che l'ente parco può concedere l'autorizzazione paesaggistica solo dopo l'acquisizione del parere di un organo tecnico, che dovrà valutare l'aspetto paesaggistico dell'intervento da realizzare nell'area vincolata.

In tal senso si è espressa l'Avvocatura distrettuale dello Stato, espressamente interpellata al riguardo dalla Soprintendenza per i beni culturali di Messina.

Del Consiglio regionale per la Protezione del patrimonio naturale, tuttavia, non fa parte il Soprintendente per i beni culturali, espressamente autorizzato dal Codice a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, ma il dirigente generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali, il quale, però, partecipa personalmente o tramite un suo delegato.

Si ritiene, quindi, che, in considerazione della specifica competenza della Soprintendenza per i beni culturali in ordine alla tutela del paesaggio, il parere, in seno al CRPPN, in ordine al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche debba essere espresso dal Soprintendente o dal responsabile della Sezione per i Beni paesaggistici della stessa Soprintendenza, di volta in volta delegato dal Dirigente generale.

In caso di mancata costituzione o funzionamento di tale organo, gli enti parco potranno chiedere direttamente alla Soprintendenze il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il Dirigente Generale  
Sergio Alessandro

